



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 4

Sondrio, 12 febbraio 2019

Prot. n. 266

Alla c.a. Comitato Coordinamento Acqua Pubblica della
Provincia di Sondrio

VIA MAIL: acquapubblicasondrio@gmail.com

Oggetto: risposta a vs. nota via mail del 29 gennaio 2019

Con riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto, acclarata a protocollo aziendale al n.178 del 30.01.2019, preme innanzitutto fare presente come sia, in senso generale, poco gradevole che una missiva ometta la firma (le firme) dell'autore (degli autori), celandosi genericamente dietro al nome di un sodalizio. Benché gli argomenti possano in effetti essere condivisi da tutti i partecipanti all'associazione, si ritiene maggiormente rispettoso della controparte l'identificarsi chiaramente in un confronto epistolare.

Ciononostante, venendo alle osservazioni formulate dal "Comitato [...]" nella citata comunicazione, la presente per rispondere compiutamente agli elementi ivi contenuti.

Innanzitutto si rappresenta l'erronea affermazione del quarto paragrafo, laddove il "Comitato [...]" sostiene che "[...] le motivazioni addotte nella Vs. Deliberazione n.39/2018 [...] nulla aggiungono alle motivazioni a suo tempo inviate all'Autorità, la quale, sulla base di quelle argomentazioni, ha già stabilito che fosse adeguata e corretta la deroga fino al 01/07/2017".

Per formulare una simile asserzione parrebbe quanto meno il minimo porre a confronto la deliberazione AEEGSI n.791 del 22 dicembre 2016 di approvazione dell'istanza di deroga, recante le motivazioni all'uopo portate dall'Ufficio d'Ambito, con la deliberazione del medesimo Ufficio d'Ambito n.39/2018.

Invece, a dispetto della perentorietà dell'affermazione sopra riportata, pare proprio che questo sforzo non sia stato compiuto dal "Comitato [...]". Difatti, paragonando le motivazioni dell'una e



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 4

dell'altra deliberazione non ci si può non accorgere – se non con elevate dosi di superficialità o, peggio, in mala fede - di nuove argomentazioni quali quelle del secondo, terzo, quarto e settimo alinea dei *consideranda* di pagg. 3 e 4 del provvedimento n.39/2018.

Per quanto a ulteriori richieste di deroga alla Regolazione della Qualità contrattuale del SII (RQSII - ex deliberazione AEEGSI n.655 del 23 dicembre 2015), si dà atto che con nota prot.1233 del 19.07.2017 l'Ufficio scrivente, consapevole delle oggettive difficoltà incontrate dal Gestore nell'ottemperamento degli obblighi imposti dalla RQSII, ha chiesto un secondo periodo di deroga di 12 mesi, alla quale l'Autorità non ha mai dato seguito.

Tornando alla citata deliberazione n.39/2018, la missiva del “Comitato [...]” riporta un altro macroscopico errore. Difatti, mentre si concorda che l'obiettivo dell'atto era proprio quello di valutare l'operato del Gestore in relazione allo stato di fatto del SII e agli obblighi imposti, si evidenzia come il “Comitato [...]” non abbia compreso come il periodo temporale di riferimento del provvedimento non sia a tempo indeterminato, come appunto erroneamente riportato nella missiva del 29 gennaio 2019, bensì a tempo determinato, e, per la precisione, pari a soli 6 mesi, dal 01.07.2017 al 31.12.2017. Dunque si sta parlando di un breve periodo, ormai già ampiamente scaduto perché dall'atto in parola si desume chiaramente che già a far data dal 01 gennaio 2018 gli indennizzi automatici sono riconosciuti agli utenti.

La missiva del 29 gennaio prosegue poi con “[...] dichiarazioni dei Sindaci, dimostrando l'inconfutabilità dei numeri che la stragrande maggioranza dei Comuni ha trasmesso a Secam anagrafiche sostanzialmente aggiornate e corrette”.

Ora, tralasciando di argomentare – per necessaria brevità del testo – che è la differenza stessa tra anagrafiche “sostanzialmente aggiornate e corrette” come afferma il “Comitato [...]”, rispetto ad anagrafiche idonee a popolare i software per la bollettazione, ad essere sostanziale, pare aversi una discrasia delle fonti. Da tempo infatti è nota la problematica comunemente detta “del trasferimento delle anagrafiche”, in tutte le sue diverse manifestazioni, documentata all'Ufficio



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 4

d'Ambito attraverso numerose comunicazioni del Gestore. Tuttavia la missiva del *"Comitato [...]"* pare portare a proprio suffragio *"dichiarazioni dei Sindaci"* che messe in relazione con *"la stragrande maggioranza dei Comuni"* danno ad intendere una generale trasmissione delle anagrafiche che non ha arrecato problematiche nelle successive fasi di competenza del Gestore.

Risulta abbastanza ovvio quindi domandare al *"Comitato [...]"* quali siano le fonti di cotanta sicurezza. In un confronto dialogico, affinché sia anche costruttivo, pare quantomeno il minimo sforzarsi di portare, a prova delle proprie tesi, delle informazioni che siano quantitative oltre che qualitative (in altre parole: quante sono le dichiarazioni in tal senso? Formulate da quali Comuni?). Come può l'Ufficio scrivente confrontare le asserzioni tempo per tempo portate dal Gestore se il *"Comitato [...]"* cela quelle che, oggi, afferma essere in suo possesso?

Riprendendo il *leitmotiv* della missiva del 29 gennaio 2019, ossia le motivazioni che hanno portato al provvedimento n.39/2018, è un dato di fatto che il *"Comitato [...]"* ne abbia considerate solo 3 delle 7 esposte, in particolare solamente quelle legate alla citata problematica *"del trasferimento delle anagrafiche"*. Tralasciando di domandare il perché di queste omissioni, la loro intenzionalità o meno, si respinge con vigore l'accusa di mancata giustificazione: queste sono state chiaramente riportate nella deliberazione n.39/2018 e, se non sono state colte tutte ma solo alcune, non è certo mancanza ascrivibile all'Ufficio scrivente.

Accingendosi a chiudere la propria missiva il *"Comitato [...]"* porta all'attenzione dell'Ufficio d'Ambito un presunto comportamento del Gestore. A tal riguardo, prendendo per vero quanto ivi riportato anche in assenza di riscontri sulle generalità di chi scrive o di chi si è visto lesi i propri diritti da parte del Gestore, si comunica che non v'è dubbio che il soggetto cui compete la gestione del SII sia soggetto alla Carta della Qualità del Servizio così come approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.8 del 28 aprile 2017. Secondo tale *"Carta [...]"* il Gestore ha il dovere di rispondere ai reclami scritti, nei casi ivi disciplinati, entro il termine di 30 giorni, pena la corresponsione di indennizzi automatici. Per maggiori dettagli si rimanda al testo medesimo.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 4

Infine, in relazione alle richieste da ultimo formulate dal “Comitato [...]”, si comunica che:

1. per quanto riguarda la competenza dell'Ufficio scrivente ad assumere la delibera in questione, la regolazione multilivello che il Legislatore nazionale ha voluto nel settore dei Servizi Idrici implica una stratificazione di competenze tra l'Autorità nazionale (ARERA) e quella locale (a Sondrio coincidente con la Provincia, la quale esercita le proprie competenze per il tramite dell'Ufficio d'Ambito); nel caso in specie, l'art.71.1, lettera b), della *Regolazione della qualità contrattuale del SII* (allegato A alla deliberazione AEEGSI n.655 del 23 dicembre 2015), stabilisce l'eccezione al pagamento degli indennizzi automatici nel caso in cui gli impedimenti siano provocati da terzi, tuttavia senza stabilire a chi compete l'onere di tale discernimento; in presenza dunque di tale *vuoto normativo* pare ovvio che la responsabilità di una tale decisione ricada direttamente sull'Autorità locale di regolazione;
2. come sopra anticipato, l'obiettivo del provvedimento era proprio quello di valutare l'operato del Gestore in relazione allo stato di fatto del SII e agli obblighi imposti; tale valutazione ha fatto emergere l'incongruità di attribuire al Gestore la responsabilità del mancato ottemperamento agli obblighi della RQSII, e di conseguenza è stato deliberato; sulla base del provvedimento n.39/2018 il Gestore non è dunque tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;
3. sulla base del più generale anonimato in uso al “Comitato [...]” che non consente di effettuare alcun riscontro preliminare riguardo il paventato mancato rispetto della “Carta [...]” da parte del Gestore, l'Ufficio scrivente non ritiene di poter sollecitare quest'ultimo ad alcunché, fermi restando gli obblighi derivanti dal quadro normativo e regolatorio vigente – nonché quelli discendenti da un'etica del confronto, basata sul rispetto reciproco delle Parti – ai quali tutti gli attori, per quanto di competenza, sono chiamati ad attenersi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL DIRETTORE

Ing. Paolo Andrea Lombardi